



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

Viale Verdi, 46 - 51016 Provincia di Pistoia - Tel. 0572/9181 - Fax 0572/918264

# **REGOLAMENTO** *per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).* *(Ai sensi dell'art. 52. Comma 1, D.Lgs. 15.12.97, n.446)*

- ❖ *approvato con delibera di Consiglio Comunale n.133 del 30 dicembre 1998;*
- ❖ *modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28 febbraio 2000.*
- ❖ *modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31 gennaio 2003;*
- ❖ *modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 6 marzo 2006;*
- ❖ *modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 3 aprile 2007.*

# ELENCO DEGLI ARTICOLI

<b>Istituzione del canone</b>	<b>Articolo</b>	<b>1</b>
<b>Finalità</b>	<b>Articolo</b>	<b>2</b>
<b>Classificazione del Comune</b>	<b>Articolo</b>	<b>3</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Articolo</b>	<b>4</b>
<b>Concessionario</b>	<b>Articolo</b>	<b>5</b>
<b>Distinzione tra le occupazioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>6</b>
<b>Occupazioni abusive</b>	<b>Articolo</b>	<b>7</b>
<b>Occupazioni d'urgenza</b>	<b>Articolo</b>	<b>8</b>
<b>Concessioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>9</b>
<b>Modalità per la richiesta delle concessioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>10</b>
<b>Modalità per il rilascio delle concessioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>11</b>
<b>Rinnovi e cessazioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>12</b>
<b>Modifica o sospensione della concessione</b>	<b>Articolo</b>	<b>13</b>
<b>Revoca della concessione</b>	<b>Articolo</b>	<b>14</b>
<b>Estinzione della concessione</b>	<b>Articolo</b>	<b>15</b>
<b>Obblighi del concessionario</b>	<b>Articolo</b>	<b>16</b>
<b>Criteri per la determinazione della tariffa di base</b>	<b>Articolo</b>	<b>17</b>
<b>Categoria delle località</b>	<b>Articolo</b>	<b>18</b>
<b>Durata delle occupazioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>19</b>
<b>Applicazione del canone</b>	<b>Articolo</b>	<b>20</b>
<b>Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.</b>	<b>Articolo</b>	<b>21</b>
<b>Esclusioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>22</b>
<b>Esenzioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>23</b>
<b>Riduzioni e Maggiorazioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>24</b>
<b>Modifiche tariffarie</b>	<b>Articolo</b>	<b>25</b>
<b>Versamento del canone per le occupazioni permanenti</b>	<b>Articolo</b>	<b>26</b>
<b>Versamento del canone per le occupazioni temporanee</b>	<b>Articolo</b>	<b>27</b>
<b>Riscossione coattiva</b>	<b>Articolo</b>	<b>28</b>
<b>Rimborsi</b>	<b>Articolo</b>	<b>29</b>
<b>Gestione del canone</b>	<b>Articolo</b>	<b>30</b>
<b>Affidamento in concessione del servizio</b>	<b>Articolo</b>	<b>31</b>
<b>Funzionario responsabile</b>	<b>Articolo</b>	<b>32</b>
<b>Sanzioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>33</b>
<b>Contenzioso</b>	<b>Articolo</b>	<b>34</b>
<b>Abrogazioni</b>	<b>Articolo</b>	<b>35</b>
<b>Norme transitorie e finali</b>	<b>Articolo</b>	<b>36</b>
<b>Rinvio</b>	<b>Articolo</b>	<b>37</b>
<b>Entrata in vigore</b>	<b>Articolo</b>	<b>38</b>

**Allegato “1”:** Classificazione delle aree e degli spazi pubblici su strade e piazze

**Allegato “2”:** Elenco tariffe per tipologia di occupazione

## **ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DEL CANONE**

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é istituito nel comune di Montecatini Terme il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

## **ARTICOLO 2 FINALITÀ**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
  - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
  - b) la misura della tariffa;
  - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
  - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva,
  - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

## **ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1997 risultava assommare a 20.311 abitanti, il comune di Montecatini Terme agli effetti della applicazione del canone è assegnato alla classe 1.2., di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.

## **ARTICOLO 4**

### **OGGETTO**

- 1.** Oggetto della assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
- 2.** E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- 3.** Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, piazze o aree di parcheggio, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 4.** Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
- 5.** Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
- 6.** Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
- 7.** Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, individuate dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 8.** Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.
- 9.** E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

## **ARTICOLO 5 CONCESSIONARIO**

1. Il canone é dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone é dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone é l'amministratore.

## **ARTICOLO 6 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
  - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) permanenti le occupazioni di suolo pubblico destinate a pubblico esercizio ed altre attività economiche per cui sono state rilasciate concessioni per periodi superiori a 180 giorni consecutivi;
  - c) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
  - d) temporanee le occupazioni ricorrenti per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale, per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni;
  - e) temporanee le occupazioni abusive che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

## **ARTICOLO 7 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Si intende abusiva – ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento – qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
  - a) in assenza della prescritta concessione;
  - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
  - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
  - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute, oltre agli eventuali danni arrecati, saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## **ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse,  
l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

## **ARTICOLO 9 CONCESSIONI**

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico

- passaggio,  
regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve fame apposita richiesta indirizzata al Sindaco.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
  4. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

## **ARTICOLO 10**

### **MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI**

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal responsabile del procedimento amministrativo.
2. La domanda, redatta in carta legale, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità:
  - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
  - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
  - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.
5. Nei casi di affitto di azienda produttiva la domanda deve essere presentata e sottoscritta in forma congiunta dal soggetto locatore e da quello locatario, che restano, a tutti gli effetti, responsabili in solido di fronte al Comune.

## **ARTICOLO 11**

### **MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

2. La responsabilità della individuazione delle modalità e del rilascio delle concessioni è affidata al Dirigente o al Funzionario del Servizio competente.
3. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) a titolo precario, per la durata massima di anni 3;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
  - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;
  - e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
4. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
5. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nei casi di occupazioni permanenti e nei casi di occupazioni temporanee superiori a 30 giorni, è di venticinque giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda corredata della necessaria documentazione.
6. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nei casi di occupazioni temporanee fino a 15 giorni, è di 20 giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda corredata della necessaria documentazione.
7. Nel caso di cessione di un'attività, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata, si intende valida. Nel caso di trasferimento della titolarità di un passo carraio, regolarmente concesso, la concessione, precedentemente rilasciata, si intende valida. Tali casi sono condizionati al pagamento del canone e alla comunicazione della modificazione della soggettività passiva della concessione.
8. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, la concessione viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale in base a criteri obiettivi di valutazione, quali la data di presentazione delle domande e la eventuale gestione di precedenti ed analoghe concessioni.
9. Copia della concessione, unitamente all'attestazione di versamento del canone, dovrà essere trasmessa al Servizio II "Servizi Finanziari" contestualmente al rilascio.

## **ARTICOLO 12**

### **RINNOVI E CESSAZIONI**

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza, l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

4. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

### **ARTICOLO 13**

#### **MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro – ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale – può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
  - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla Amministrazione Comunale;
  - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
  - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;
4. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato da chi ha rilasciato la concessione. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposito provvedimento dirigenziale nel quale sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato, salvo decisioni diverse della Giustizia Amministrativa. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.
5. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

### **ARTICOLO 14**

#### **REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le concessioni possono, previa diffida, essere revocate in qualunque momento quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
  - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
  - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
  - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene og getto dell'occupazione;

- f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
- g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2, e comunicata in forma scritta dal concessionario entro i termini ivi previsti. Nel caso, il canone pagato in anticipo su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

## **ARTICOLO 15 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
  - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
  - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
  - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
  - e) per mancanza della comunicazione di modificazione della soggettività passiva entro il 31 dicembre successivo alla data di cessione dell'azienda produttiva.

## **ARTICOLO 16 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
  - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
  - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;

- e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
- 4.** Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
  - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
  - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
  - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
- 5.** Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.
- 6.** Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

## **ARTICOLO 17**

### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) alla classificazione delle strade;
  - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) alla durata dell'occupazione;
  - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione
2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato "2", che si vuole parte integrante del presente regolamento.

## **ARTICOLO 18**

### **CATEGORIA DELLE LOCALITÀ**

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie.
2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole dei dirigenti dei servizi comunali Urbanistica, Attività Produttive e Polizia Municipale, sono individuate nell'elenco che si vuole parte integrante del presente regolamento come "allegato 1".
3. Alla prima categoria si applica la tariffa di base.
4. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 20%.
5. Alla terza categoria si applica la tariffa di base ridotta del 40%.
6. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

## **ARTICOLO 19**

### **DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata a giorno od a fasce orarie.

## **ARTICOLO 20**

### **APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. A tal fine si considerano le aree e gli spazi effettivamente occupati e/o sottratti dal concessionario all'utilizzo di altri soggetti.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
5. Per le occupazioni temporanee il canone è graduato in relazione alle seguenti fasce orarie: Fino a 4 ore - Oltre 4 ore e fino a 12 ore - Oltre 12 ore e fino a 24 ore. Per le occupazioni con veicoli nelle aree per le quali è prevista la sosta a pagamento il canone è graduato su base oraria.

6. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro “convenzionale”. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Le concessioni per passi carrabili danno diritto all’esposizione degli appositi cartelli segnaletici per il divieto di sosta sull’area antistante i passi carrabili stessi a norma del Codice della strada. Nei casi in cui la concessione comprenda ulteriori spazi prospicienti e/o adiacenti il passo carrabile, la superficie imponibile è determinata considerando anche la superficie prospiciente e/o adiacente concessa eccedente quella del passo carrabile stesso. La tariffa non è comprensiva dei costi per la realizzazione della segnaletica. I passi carrabili ‘a raso’ per i quali è stato richiesto al Comune il rilascio di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per inibire l’occupazione dell’area della strada pubblica antistante l’accesso alla proprietà sono ugualmente assoggettati al canone.
7. L’occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone è commisurato alla superficie complessiva dei singoli posti assegnati. La superficie relativa ai posti macchina assegnati oltre il sesto è calcolata in misura del 50 per cento.
8. Le occupazioni con veicoli, nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento, sono assoggettate al canone per occupazione permanente o temporanea, calcolato con specifica tariffa annuale, mensile, giornaliera o oraria, in base alla superficie dei singoli posti assegnati. Tale canone può essere maggiorato degli oneri di manutenzione delle aree, nonché dei costi di ammortamento e di manutenzione degli apparecchi automatici di misurazione del tempo di sosta. La tariffa complessiva del canone e degli oneri accessori è determinata con apposito atto della Giunta Comunale. Nel caso di sosta custodita potrà essere calcolata la relativa maggiorazione di costo. Quando la gestione del parcheggio è data in concessione il concessionario è tenuto al pagamento del canone per l’occupazione rapportata all’intera superficie concessa ed utilizzabile; per le concessioni di superficie complessiva superiore a 10.000 mq. il canone sarà determinato, di volta in volta, dall’Amministrazione Comunale tenendo conto delle altre condizioni poste in essere dalla convenzione con il concessionario medesimo. La tariffa annuale è diversificata in base al numero complessivo di posti/stalli utilizzabili nell’area concessa e concordati con il Comune. La tariffa base, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è stabilita per ogni mille posti/stalli utilizzabili o frazione superiore a cinquecento.
9. Per le occupazioni permanenti su aree pubbliche, non destinate al transito dei veicoli, ed utilizzate per l’accesso a civili abitazioni, la superficie imponibile per il calcolo del canone è considerata nella misura del venti per cento del totale.

## **ARTICOLO 21**

### **OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato in base al numero delle utenze nella misura stabilita dalle disposizioni legislative vigenti.
2. In ogni caso, l’ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro

manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore all'importo stabilito dalle disposizioni legislative vigenti.

**3.** Ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **ARTICOLO 22 ESCLUSIONI**

- 1.** Sono escluse dal canone:
  - a)** le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
  - b)** le occupazioni effettuate con balconi, verande, prese d'aria, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
  - c)** le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, prese d'aria, bow windows e simili;
  - d)** le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
  - e)** le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.
  - f)** i locali e gli spazi coperti ubicati all'interno di edifici e strutture comunali anche demaniali in quanto soggetti ad altra regolamentazione.

## **ARTICOLO 23 ESENZIONI**

- 1.** Sono esenti dal canone:
  - a)** le occupazioni realizzate per iniziative del Comune, anche congiuntamente a terzi;
  - b)** le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
  - c)** le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;
  - d)** gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico già assoggettato a canone;
  - e)** le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 30 giorni, promosse da enti o associazioni che non perseguono fine di lucro, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di somministrazione di cibi o bevande, di vendita e/o promozione di natura commerciale;
  - f)** le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;

- g)** le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;
- h)** le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
- i)** le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 6 ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- j)** le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette, a titolo gratuito;
- k)** le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- l)** le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
- m)** le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 21;
- n)** le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
- o)** le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
- p)** le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- q)** le occupazioni temporanee realizzate per la posa in opera e la manutenzione delle occupazioni con condutture, cavi, impianti, ecc. di cui all'art.21;
- r)** le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 6 ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;
- c)** gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare, siano concessionari dell'occupazione.

## **ARTICOLO 24**

### **RIDUZIONI e MAGGIORAZIONI**

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, la tariffa é ridotta del 50 per cento.
2. Gli spazi soprastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta del 50 per cento.
3. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50 per cento; per quelli non utilizzabili o di fatto non utilizzati, verificabili e con apposita dichiarazione degli interessati, la riduzione è del 80 per cento.
4. Occupazioni permanenti di spazi ed aree sottratte all'uso pubblico in corrispondenza di accessi pedonali e non carrabili identificabili con apposite strisce, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento.

6. Per le occupazioni temporanee realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 37,50 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta del 80 per cento; la superficie occupata è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:  
del 50% sino a 100 mq;  
del 20% oltre i 100 mq e fino a 1000 mq;  
del 10% oltre 1000 mq.
8. Per le occupazioni temporanee ritenute di particolare interesse pubblico e patrocinate dal Comune, per quelle aventi finalità istituzionali, culturali, politiche e sportive, la tariffa è ridotta del 80 per cento. La superficie occupata è calcolata secondo i criteri stabiliti al comma 7, del presente articolo.
9. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o con durata non inferiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. La riduzione è concessa anche ai soggetti che sostituiscono temporaneamente, e per qualsiasi motivo, i titolari delle predette concessioni.
10. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati é ridotta al 10%.
11. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da imprese con attività di: commercio, esercizi pubblici, comunicazioni, finanziarie, immobiliari ecc. ..., di cui alle lettere "G", "H", "J", "K" della tabella "Atecofin 2004 dei codici di classificazione delle attività economiche" la tariffa base è aumentata del 50%.
12. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico sottoindicate la tariffa è aumentata nel modo seguente:
  - a) attività di commercio, comunicazioni, finanziarie, immobiliari ecc..., di cui alle lettere "G", "J", "K" della tabella " Atecofin 2004 dei codici di classificazione delle attività economiche":
    - 25 per cento.
  - b) Attività di pubblico esercizio ed attività di cui alla lettera "H" della tabella Atecofin suddetta:
    - 50 per cento nei casi di occupazioni con tavoli, sedie, panche e simili, situati all'aperto, anche protetti da ombrelloni;
    - 100 per cento nei casi di occupazioni coperte, quali tensostrutture, chioschi, box, verande, logge, gazebo ecc..., di qualsiasi tipo.  
Nel computo delle superfici delle occupazioni sono compresi anche eventuali arredi e/o ornamenti collocati a delimitazione delle stesse.  
Le maggiorazioni non sono dovute per le occupazioni effettuate con ornamenti floreali distinti e separati nettamente dalle attrezzature e strutture di cui alle lettere a) e b).
13. Le riduzioni sono tra loro cumulabili.

## **ARTICOLO 25 MODIFICHE TARIFFARIE**

1. Le tariffe di base, previste dall'articolo 17, possono essere aggiornate, ogni anno, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con delibera della Giunta Comunale.
2. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località,

le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.

3. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

#### **ARTICOLO 26**

#### **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Qualora l'importo superi € 700,00 la prima rata deve essere versata al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato al Comune o al Concessionario del servizio di riscossione su apposito conto corrente postale.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone o la somma dei canoni di più occupazioni del medesimo soggetto, sia di importo superiore a € 700,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti ciascuna il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Qualora l'importo del canone o la somma dei canoni di più occupazioni sia di importo compreso fra € 300,00 ed € 700,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate di pari importo scadenti ciascuna il 31 marzo ed il 30 settembre. In questi casi il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune ed il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere la possibilità del pagamento rateale.

#### **ARTICOLO 27**

#### **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo n° 26, o con versamento diretto al Comune o al Concessionario con contestuale rilascio di quietanza.
2. Nei casi in cui l'importo del canone risulti superiore a € 700,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali scadenti ciascuna il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio di occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa

anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Qualora l'importo del canone o la somma dei canoni di più occupazioni, per le attività di commercio anche in aree pubbliche, di pubblici esercizi e di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, sia di importo compreso fra € 300,00 ed € 700,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate, di pari importo, scadenti ciascuna il 31 marzo ed il 30 settembre. Quando la concessione viene rilasciata successivamente al 31 marzo, la prima rata deve essere versata al momento della concessione.

Per beneficiare di tali agevolazioni il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune ed il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere la possibilità del pagamento rateale.

## **ARTICOLO 28 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento può essere effettuata, in un'unica soluzione, mediante ruolo secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o mediante la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
3. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

## **ARTICOLO 29 RIMBORSI**

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque** anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 26 del vigente Regolamento delle Entrate tributarie comunali.

## **ARTICOLO 30 GESTIONE DEL CANONE**

1. La gestione ed il controllo dei versamenti dei canoni, con i relativi adempimenti, è affidata al Servizio II “Servizi Finanziari”.

## **ARTICOLO 31 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO**

1. Qualora il comune di Montecatini Terme lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale:
  - a) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
  - b) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
  - c) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) gestisce il contenzioso;
  - f) irroga le sanzioni.
1. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

## **ARTICOLO 33 SANZIONI**

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Oltre all'indennità di cui al comma 2, per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui al comma 2, né superiore al doppio della stessa, in funzione della gravità e delle conseguenze derivanti dall'occupazione abusiva, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.

4. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.
5. Fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone, per l'omesso versamento dello stesso si applica la penalità del 30% del canone dovuto.
6. Per omesso versamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita per il versamento. Parimenti deve intendersi omesso versamento l'ipotesi di mancato pagamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
7. Fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone, la penalità è pari al 5% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro 30 giorni dalla data fissata quale termine di pagamento.
8. Sulle somme dovute per il canone si applicano comunque gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 26 del vigente Regolamento delle Entrate tributarie comunali.
9. Le sanzioni, penalità, indennità previste nei precedenti commi sono applicate anche in caso di irrogazioni delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.
10. La sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo, del Servizio Tributi o del Concessionario, al:  
4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento è eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza prevista;  
8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento è eseguito oltre trenta giorni, ma comunque entro un anno, dalla data di scadenza prevista.  
Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del Canone dovuto.

#### **ARTICOLO 34 CONTENZIOSO**

1. Le controversie in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, sono di competenza degli Organi del Contenzioso Tributario di cui al D.lgs 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni.
2. Le controversie riguardanti le concessioni sono di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### **ARTICOLO 35 ABROGAZIONI**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).
3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari e gli atti comunali contrari o incompatibili con quelli del presente regolamento.

### **ARTICOLO 36 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1° gennaio 1999.
2. Le concessioni rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente regolamento, mantengono la loro validità con il pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

### **ARTICOLO 37 RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e, in particolare per le occupazioni realizzate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, al titolo decimo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 38 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, modificativo di quello approvato con deliberazione C.C. n. 133 del 30 dicembre 1998 e successive modificazioni, entra in vigore, con effetto 1° gennaio 2007, in conformità all'art. 1, comma 169, della legge 296 2006.

**ALLEGATO "1" REGOLAMENTO C.O.S.A.P.  
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI  
SU STRADE E PIAZZE**

**CAT. 1°**

Viale Acqua Giulia	Viale Fedeli Fedele (dal Viale del Rinfresco fino a Viale Diaz)
Viale Alighieri Dante	Via Fucini Renato
Viale Amendola Giovanni	Via Galvani Luigi
Vicolo Angiolo (dell')	Via Garibaldi Giuseppe
Via Antonietta	Via Giannini Arcibaldo
Vicolo Arancio (dell')	Via Gioberti Vincenzo
Viale Baccelli Guido	Piazza Giusti Giuseppe
Via Bacci Andrea	Piazzale Giusti Domenico
Viale Balducci Antonio	Via Goito
Via Baragiola Pietro	Via Gorizia
Via Barsanti P. Eugenio	Piazza Gramsci Antonio
Piazza Battisti Cesare	Viale Grocco Pietro
Via Bernardini Giulio	Via Imbriani Vittorio
Viale Bicchierai Alessandro	Vicolo Imperia
Via Bovio Giovanni	Piazzale Italia
Via Bruceto (di)	Largo Kennedy John Fitzgerald
Via Buozzi Bruno	Viale Lecci (dei)
Viale Bustichini Mario	Via Leoncavallo Ruggero
Piazza Camisa Alfredo	Via Leopardi Giacomo
Piazza Campioni Sestilio	Viale Libertà (della)
Via Cappellini Alfredo	Via Magenta
Viale Carristi d'Italia	Via Mameli Goffredo
Vicolo Casette (le)	Via Manin Daniele
Via Cavallotti Felice	Viale Manzoni Alessandro
Via Cavour Camillo	Via Maratona (di)
Via Cedro (del)	Viale Marconi Guglielmo
Via Cerviano (di)	Viale Martini Ferdinando
Via Chini Galileo	Viale Martiri (dei)
Viale Colombo Cristoforo	Corso Matteotti Giacomo
Via Cosimini Ezio	Via Matteucci Felice
Via Curtatone e Montanara	Via Mazzini Giuseppe
Piazza D'Azeglio Massimo	Viale Melani Napoleone
Via De Amicis Edmondo	Via Meucci Antonio
Viale Diaz Armando	Via Michelangelo
Via Falloppio Gabriele	Viale Minzoni Don Giovanni

Via	Montebello (da Via delle Saline a Via Sardegna)	Via	Sicilia
Piazza	Montegrappa	Viale	Simoncini Egisto
Via	Montenero	Via	Solferino
Via	Monti Vincenzo	Via	Talenti
Via	Nizza	Via	Tassi (dei)
Via	Oberdan Guglielmo	Viale	Terme (delle)
Via	Oleandro (dell')	Viale	Tigli (dei)
Vicolo	Olivo (dell')	Via	Torino
Vicolo	Pace (della)	Via	Torretta (della)
Via	Pacinotti Antonio	Piazzale	Torretta (della)
Via	Palestro	Via	Toti Enrico
Viale	Palme (delle)	Via	Trento
Via	Pancioli (dei)	Via	Trieste
Viale	Parco della Torretta	Via	Tripoli (dalla ferrovia a Corso Matteotti Giacomo)
Via	Piave	Via	Ugolino da Montecatini
Piazzale di Toscana	Pietro Leopoldo Granduca	Via	Venezia
Viale	Pini (dei)	Piazza	Venti Settembre
Piazza	Popolo (del)	Piazza	Ventiquattro Maggio
Viale	Puccini Giacomo	Via	Ventisette Aprile
Via	Puglie	Viale	Verdi Giuseppe
Viale	Quattro Novembre	Via	Vittoria (della)
Via	Redi Francesco	Via	Volta Alessandro
Via	Ricasoli Bettino	Via	Zara
Parco	Rimembranza (della)	<b>CAT 2°</b>	
Viale	Rinfresco (del)		
Corso	Roma	Via	Abruzzo
Viale	Rosselli Carlo	Via	Adda
Via	Saline (delle)	Via	Adige
Viale	Salici (dei)	Viale	Adua
Via	Salute (della)	Via	Alberti Leon Battista
Viale	San Francesco d'Assisi	Via	Alfieri Vittorio
Via	San Marco	Via	Amore
Via	San Martino	Via	Aosta
Via	San Michele	Via	Ariosto Ludovico
Piazzale	San Pio da Pietralcina	Via	Arno
Via	Sardegna	Via	Bainsizza
Via	Sauro Nazario (dalla Ferrovia a Corso Matteotti Giacomo)	Via	Ballerini Enzo
Via	Savi Paolo	Piazza	Barbano e Giovannetti
Via	Scannavini Alfonso	Viale	Bassi Ugo
Via	Ser Ugolino	Via	Beato Angelico (fra)
Piazza	Sette Settembre	Via	Bellini Vincenzo
		Via	Berghinz Giovan Battista

Via	Bernini Gian Lorenzo	Via	Donizetti Gaetano
Via	Biscolla	Via	Emilia
Via	Bixio Nino	Via	Facibeni mons. Giulio
Via	Boccaccio Giovanni	Via	Farinati Augusto
Via	Boccherini Luigi	Viale	Fedeli Fedele (da Viale
Via	Boito Arrigo	Diaz a Via Di Vittorio)	
Via	Borsi Giosuè	Via	Filzi Fabio
Via	Bruno Giordano	Via	Forini
Largo	Cacciatori delle Alpi	Viale	Foscolo Ugo
Viale	Cadorna Luigi	Via	Frantoio (del)
Largo	Caduti dei Lager	Via	Friuli
Via	Cairolì Benedetto	Via	Galilei Galileo
Via	Calabria	Via	Gallo (del)
Via	Campania	Via	Gelso (del)
Via	Carducci Giosuè	Via	Gentile Giovanni
Via	Casciani Paolo	Giardino	“Ragazzi del 99”
Via	Castellacci Piero	Via	Giglio (del)
Via	Castel Lemmi	Via	Giotto
Via	Castello (del)	Via	Giovannozzi Ugo
Via	Catalani Alfredo	Via	Grandi Achille
Via	Cecchi Filippo	Via	Grocco Pietro (Mura)
Via	Cherubini Luigi	Via	Grossi Tommaso
Piazza	Chiesa Eugenio	Via	Guermani Giorgio e
Via	Cilea Francesco	Luciano	
Vicolo	Ciligio (del)	Via	Guerrazzi Domenico
Via	Cimabue	Via	Indipendenza
Via	Cimarosa Domenico	Via	Isonzo
Via	Cividale	Via	Lazio
Via	Col di Lana	Via	Lemmo di Balduccio
Via	Colli (dei)	Viale	Leonardo da Vinci
Via	Colombaione (del)	Via	Liguria
Via	Colombi (dei)	Via	Livi Leone
Vicolo	Coloresi	Via	Lombardia
Piazza	Convento (del)	Via	Lucania
Via	Croce Guigli	Via	Lucchese
Via	Custoza	Via	Lucchesi Bruno
Largo	D'Acquisto Salvo	Via	Magnani Enrico
Via	Dalla Chiesa Carlo	Via	Magnolìe (delle)
	Alberto	Via	Maona
Via	Dalmazia	Via	Marche
Via	Derna	Via	Maroncelli Pietro
Via	Di Vittorio Giuseppe	Via	Marruota
Via	Dogali	Largo	Martinelli Vincenzo
Largo	Donatori di Sangue	Via	Marucelli Silvio

Via	Mascagni Pietro	Via	Sauro Nazario (dalla
Via	Medici del Vascello	ferrovia a viale Foscolo Ugo)	
Giacomo		Via	Serchio
Via	Merlini Gino	Via	Ser Naddo
Via	Milazzo	Via	Ser Nicolò Tedeschi
Via	Molise	Parco	Suor Annunziata
Via	Montebello (da via	Via	Tamerici (delle)
Sardegna a	Via Abruzzo)	Via	Tavarnelli
Via	Monteverdi Claudio	Via	Tevere
Via	Mordini Antonio	Via	Ticino
Largo	Mure alte (delle)	Via	Torricelli Evangelista
Via	Murri Augusto	Via	Tortora Enzo
Via	Nofretti	Via	Toscana
Via	Olimpia	Via	Tripoli (dalla ferrovia a
Via	Ortensie (delle)	Largo	Caduti dei Lager)
Via	Paganini Nicolò	Via	Umbria
Via	Panteraie (delle)	Via	Vecchia di Maona
Viale	Papa Giovanni XXIII	Via	Veneto
Via	Pascoli Giovanni	Via	Vittorio Veneto
Via	Pastrengo	Via	Vivaldi Antonio
Via	Pellico Silvio	Via	Volturno
Via	Peloni Vasco		
Via	Pergolesi Giovan Battista		
Via	Petrarca Francesco		
Via	Piemonte		
Via	Pietre Cavate (delle)	<b>CAT. 3°</b>	
Via	Pistoiese		
Via	Po	Via	Baracca
Via	Ponchielli Amilcare	Via	Bizzarro (del)
Via	Porta di Borgo	Via	Bolognola
Vicolo	Porta Ricciarda	Via	Borra (della)
Vicolo	Porta Signorelli	Via	Briglia d'oro (di)
Vicolo	Prataccio (del)	Via	Brinciolo
Via	Queirolo Giovan Battista	Via	Calabresi Luigi
Via	Querceta (della)	Via	Campanaccio (del)
Via	Righi Augusto	Via	Canfittori (di)
Via	Rocca (della)	Via	Caprilio (di)
Vicolo	Rocca (della)	Via	Casaccia (di)
Via	Romagna	Via	Casore (di)
Via	Rose (delle)	Via	Casorino (di)
Via	Rossini Gioacchino	Via	Cassero (del)
Via	Salsero (del)	Via	Colloredò (di)
Via	Sant'Ubaldo da Gubbio	Via	Corte del Tappo
		Via	Crocifisso (di)

Via Firenze  
Piazza Fortezza (della)  
Via Galliano (di)  
Via Giannini (dei)  
Via Granatino (di)  
Via Macchie (delle)  
Via Machiavelli Niccolò  
Via Marliese-Mammianese  
Loc. Montacolle  
Via Montacolle (di)  
Via Neto (del)  
Via Nievole  
Via Nievole (della)  
Via Pacini Pacino  
Via Padulette  
Via Parlanti (dei)  
Via Piana (della)  
Via Pino (del)  
Via Poggio alla Guardia  
Via Ponte dei Bari  
Via Riaffrico (di)  
Via Sano (di)  
Via Sant' Antonio  
Via Smotta (della)  
Via Tanelli (dei)  
Via Vigne (delle)  
Via Vigne Vecchia (delle)  
Via Zizzolo (dello)

## ALLEGATO "2" ALLA DELIBERA DI C.C. N. DEL

### CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### TARIFFE PER L'ANNO 2006

##### ELENCO PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

#### **A Tariffe per le occupazioni permanenti:**

Tariffa base a mq = € 00,000

#### **A/1** Occupazioni del suolo comunale:

Categoria		Importo
I	€	00,000/mq
II	€	00,000/mq
III	€	00,000/mq

#### **A/2** Occupazioni con passi carrabili:

utilizzati			non utilizzati		
I	€	00,000/mq	I	€	0,000/mq
II	€	00,000/mq	II	€	0,000/mq
III	€	00,000/mq	III	€	0,000/mq

#### **A/3** Spazi ed aree sottratte all'uso pubblico in corrispondenza di accessi pedonali e non carrabili, identificabili con apposite strisce:

Categoria		Importo
I	€	00,000/mq
II	€	00,000 /mq
III	€	00,000 /mq

#### **A/4** Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale anche con tende fisse o retraibili:

Categoria		Importo	Categoria		Importo
I	€	00,000 /mq	I	€	00,000/mq
II	€	00,000/mq	II	€	00,000/mq
III	€	00,000/mq	III	€	0,000/mq

**A/5** Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi:

Intero territorio comunale per utente = € 0,000

**A/6** Occupazioni di suolo comunale per le attività di cui alle lettere "G", "J", "K" tabella Atecofin 2004:

Categoria		Importo
I	€	00,000/mq
II	€	00,000/mq
III	€	00,000/mq

**A/7** Occupazioni di suolo comunale per le attività di cui alla lettera "H" della tabella Atecofin 2004:

Occupazioni all'aperto

I	€	00,000 /mq
II	€	00,000/mq
III	€	00,000/mq

Occupazioni coperte

I	€	00,000/mq
II	€	00,000/mq
III	€	00,000/mq

## **B Tariffe per le occupazioni temporanee**

Tariffa base a mq per un giorno = € 00,00

### **B/1** Occupazioni del suolo comunale

Categorie	tariffa complessiva per fasce orarie		
	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
I	€ 0,000 /mq	€ 0,000/mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000/mq	€ 0,000/mq	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

### **B/2** Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale:

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
	I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

### **B/3** Occupazioni dell'attività edilizia:

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
	I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

### **B/4** Occupazioni degli esercenti il commercio in aree pubbliche, e dei produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
	I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

**B/5** Occupazioni di carattere ricorrente e quelle di durata non inferiore a trenta giorni

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

**B/6** Occupazioni con installazione di attrazione, giochi, ecc., dello spettacolo viaggiante:

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq.	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

**B/7** Occupazioni di particolare interesse pubblico patrocinate dal Comune, istituzionali, culturali, politiche e sportive:

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq.	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

**B/8** Occupazioni con tende fisse o retraibili:

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
III	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

**B/9** Occupazioni di suolo comunale per le attività di cui alle lettere “G”, “H”, ”J”, “K” tabella Atecofin 2004:

Categorie	Fino a 4 ore	oltre 4 ore fino a 12 ore	oltre 12 ore fino a 24 ore
I	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq
II	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq	€ 0,000 /mq

III

€ 0,000 /mq

€ 0,000 /mq

€ 0,000 /mq